

Causa C-620/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

20 agosto 2019

Giudice del rinvio:

Bundesverwaltungsgericht (Germania)

Data della decisione di rinvio:

4 luglio 2019

Ricorrente in cassazione, appellante e resistente:

Land Nordrhein-Westfalen (Land Renania settentrionale - Vestfalia)

Resistente in cassazione, appellato e ricorrente:

D.-H. T., in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della J & S Service UG (a responsabilità limitata)

Bundesverwaltungsgericht

ORDINANZA

(omissis)

Nel contenzioso amministrativo promosso da

D.-H. T., in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della J & S Service UG (a responsabilità limitata), (omissis) Euskirchen,

ricorrente, appellato e resistente in cassazione

(omissis) **[Or. 2]**

contro

il Land Nordrhein-Westfalen,

(omissis)

resistente, appellante e ricorrente in cassazione,

(omissis)

con l'intervento del
rappresentante del pubblico interesse dinanzi al Bundesverwaltungsgericht
(Corte amministrativa federale, Germania) (omissis), Berlino,

la Settima Sezione del Bundesverwaltungsgericht (omissis)

così ha deliberato in data 4 luglio 2019.

Il procedimento è sospeso.

Vengono sottoposte in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le seguenti questioni vertenti sull'interpretazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, GU 2016, L 119, pag. 1). **[Or. 3]**

- 1) Se l'articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2016/679 miri a tutelare anche gli interessi delle autorità tributarie.
- 2) In caso di risposta affermativa, se l'espressione «esecuzione delle azioni civili» comprenda anche la difesa da parte delle autorità finanziarie contro azioni civili e se i relativi diritti debbano già essere stati fatti valere.
- 3) Se la disposizione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, sulla salvaguardia di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro in materia tributaria, consenta una limitazione del diritto di accesso di cui all'articolo 15 del medesimo regolamento a difesa dalle azioni revocatorie fondate sull'insolvenza nei confronti delle autorità tributarie.

Motivazione

I.

- 1 Il ricorrente è curatore fallimentare. Egli chiedeva al Finanzamt (ufficio delle imposte) competente, al fine di esaminare azioni revocatorie fondate sull'insolvenza, informazioni tributarie sul soggetto sottoposto alla procedura di insolvenza, una società di capitali.

- 2 Il Finanzamt respingeva la sua richiesta di informazioni, presentata sulla base dell'Informationsfreiheitsgesetz (legge sulla libertà d'informazione) del Land Nordrhein-Westfalen e vertente sul rischio di atti di esecuzione forzata, sul conferimento di ordini di esecuzione, sui pagamenti ricevuti, sul momento in cui è stata resa nota l'insolubilità della debitrice e sull'invio di estratti conto di tutti i tipi di tributi ivi contabilizzati per i periodi d'imposta da marzo 2014 a giugno 2015.
- 3 Il ricorso proposto avverso tale decisione veniva sostanzialmente accolto dal Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo, Germania). L'Oberverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo superiore del Land, Germania) respingeva il ricorso in appello del Land resistente. Il diritto all'informazione non sarebbe limitato da normative settoriali specifiche nell'ambito del diritto processuale tributario né vi osterebbe alcun motivo di esclusione. Vero è che, sotto il profilo materiale, le informazioni richieste ricadrebbero nell'ambito di protezione del segreto fiscale, tuttavia, nei confronti del curatore fallimentare, la necessità di riservatezza sarebbe altrettanto scarsa che [Or. 4] in quelli dell'interessato di cui si esamina la situazione fiscale. Con l'apertura della procedura di insolvenza, il potere di disporre dei dati fiscali sarebbe passato al curatore fallimentare. Tale trasferimento di competenze si estenderebbe ai segreti commerciali e ai dati fiscali, nei limiti di quanto necessario per la corretta amministrazione della massa fallimentare e lo svolgimento della procedura di insolvenza. Il curatore fallimentare potrebbe esigere dal debitore insolvente informazioni su tutti i rapporti riguardanti la procedura. L'obbligo di collaborazione del debitore comprenderebbe anche il dovere di liberare il Finanzamt dal segreto fiscale; in tal senso i suoi interessi a mantenere la riservatezza dovrebbero passare in secondo piano.
- 4 Con il ricorso per cassazione, dichiarato ammissibile dal giudice d'appello data la fondamentale importanza della causa, il resistente rinnova la propria domanda di reiezione del ricorso.

II.

- 5 Occorre sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») una domanda di pronuncia pregiudiziale sulle questioni formulate nel dispositivo (articolo 267 TFUE).
- 6 1. Le disposizioni vincolanti di diritto dell'Unione si trovano negli articoli 1, paragrafo 1, 4, punto 1, 15 e 23, paragrafo 1, lettere e), i) e j), del regolamento (UE) 2016/679.
- 7 2. Le norme pertinenti di diritto nazionale sono state introdotte nell'Abgabenordnung (codice tributario; in prosieguo: l'«AO») durante il procedimento per cassazione, mediante legge del 17 luglio 2017 (omissis), e sono entrate in vigore il 25 maggio 2018. Esse così recitano:
- 8 Articolo 2a Ambito di applicazione delle norme sul trattamento dei dati personali

«(3) Le norme della presente legge e delle leggi finanziarie relative al trattamento dei dati personali non si applicano nel caso in cui risulti direttamente applicabile il diritto [Or. 5] dell'Unione europea, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679, nella versione in vigore, o esso trovi applicazione ai sensi del paragrafo 5».

«(5) Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano rispettivamente le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, della presente legge e delle leggi finanziarie relative al trattamento dei dati personali in riferimento ai seguenti soggetti che siano identificati o identificabili:

- 1) persone fisiche decedute o
- 2) organismi, associazioni di persone dotate o meno di personalità giuridica o masse fallimentari».

9 Articolo 32e Rapporto con altri diritti di accesso a informazioni

«Ove l'interessato o un terzo abbia nei confronti delle autorità tributarie un diritto di accesso ad informazioni ai sensi dell'Informationsfreiheitsgesetz del 5 settembre 2005 (BGBl. I, pag. 2722), nella versione rispettivamente in vigore o ai sensi delle corrispondenti normative vigenti dei Land, si applicano corrispondentemente gli articoli da 12 a 15 del regolamento (UE) 2016/679 in combinato disposto con gli articoli da 32a a 32d. Sono al riguardo esclusi più ampi diritti in relazione a dati fiscali. L'articolo 30, paragrafo 4, punto 2, non trova al riguardo applicazione».

10 Articolo 32b Obbligo di informazione delle autorità tributarie nel caso in cui i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

«(1) L'obbligo delle autorità tributarie di informare l'interessato ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 non sussiste, ad integrazione delle eccezioni elencate nell'articolo 14, paragrafo 5, del medesimo regolamento nonché nell'articolo 31c, paragrafo 2, [della presente legge]

1. nei casi in cui il conferimento dell'informazione di cui trattasi

a) pregiudicherebbe il regolare adempimento dei compiti che rientrano nella competenza delle autorità tributarie o di altre autorità pubbliche ai sensi dell'articolo 23, [Or. 6] paragrafo 1, lettere da d) a h), del regolamento (UE) 2016/679, oppure

b) (...)

e pertanto l'interesse dell'interessato a ottenere l'informazione passa in secondo piano. L'articolo 32a, paragrafo 2, si applica analogamente».

11 Articolo 32c Diritto di accesso dell'interessato

«Il diritto dell'interessato a ottenere informazioni da un'autorità tributaria ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679 non sussiste se

1. l'interessato non dev'essere informato ai sensi dell'articolo 32b, paragrafo 1 o 2;

2. la comunicazione dell'informazione impedirebbe al soggetto giuridico cui fa capo l'autorità tributaria l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o la difesa nell'ambito dell'esecuzione di azioni civili nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2016/679; restano impregiudicati gli obblighi di informazione dell'autorità tributaria ai sensi del diritto civile,

(...)».

III.

12 Le questioni pregiudiziali sono rilevanti ai fini della decisione da adottare. Dalla relativa risposta dipende l'esito del ricorso per cassazione del Land resistente. Tali questioni necessitano di una pronuncia da parte della Corte, in quanto dalla giurisprudenza della stessa non emergono chiarimenti in merito né il loro esito appare evidente. Assumono rilievo in merito al rinvio pregiudiziale e alle singole questioni le considerazioni riportate di seguito.

13 Il regolamento (UE) 2016/679 non si applica direttamente ai fatti all'origine del presente procedimento; non si tratta di dati personali [Or. 7] (fiscali) di una persona fisica ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679, né di un diritto di accesso dell'interessato a dati protetti ai sensi dell'articolo 15 del medesimo regolamento. La posizione di interessato in relazione alla protezione dei dati è un diritto strettamente personale che non rientra nella massa fallimentare e pertanto non è soggetto al trasferimento delle competenze amministrative e del potere di disposizione in capo al curatore fallimentare ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, dell'Insolvenzordnung (legge in materia di procedure di insolvenza; in prosieguo; l'«InsO»). Tuttavia la Corte ha ripetutamente confermato la propria competenza, a garanzia di un'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell'Unione in situazioni in cui i fatti del procedimento principale si collocavano sì al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, ma le disposizioni di detto diritto erano state rese applicabili dal diritto nazionale in forza di un rinvio operato da quest'ultimo al loro contenuto [v. sentenze della Corte del 16 marzo 2006, Poseidon Catering BV, C-3/04 (ECLI:EU:C:2006:176), punti 14 e segg., e del 18 ottobre 2012, Nolan, C-583/10 (ECLI:EU:C:2012:638), punti 45 e segg.].

14 Tali presupposti sono soddisfatti nella specie. Con le integrazioni introdotte nell'Abgabenordnung, il legislatore persegue, come emerge in particolare dall'articolo 2a, paragrafi 3 e 5 dell'AO, l'obiettivo di prevedere, al di là dell'ambito di applicazione diretto del regolamento (UE) 2016/679, per tutti gli

interessati sotto il profilo del diritto tributario e del diritto processuale tributario, indipendentemente dalla loro forma giuridica, norme procedurali uniformi in conformità del principio generale del codice tributario, norme che in genere costituiscono nel contempo previsioni in materia di trattamento dei dati personali (omissis). Non si rilevano indizi che tale obiettivo normativo sia limitato a tributi determinati in base al diritto dell'Unione. Del resto, come illustrato in sede di udienza dai rappresentanti del competente Bundesministerium der Finanzen (Ministero federale delle Finanze), responsabile della modifica dell'Abgabenordnung, anche dal punto di vista tecnico non sarebbe possibile realizzare un trattamento dei dati differenziato in base ai debitori e ai tipi di tributi.

- 15 Nel contempo il legislatore nazionale voleva sostanzialmente assoggettare a tale diritto processuale tributario uniforme gli esistenti diritti di accesso all'informazione ai sensi delle normative federali e dei Land sulla libertà di informazione [Or. 8] delimitando in tal modo le normative in materia di libertà di informazione rispetto, allo specifico settore dei dati fiscali (omissis). L'articolo 32e dell'AO serve tale scopo. Un'interpretazione di detta disposizione nel senso di un rinvio a una base giuridica è da escludere. Essa avrebbe come conseguenza che la relativa applicazione ivi disposta degli articoli da 12 a 15 del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con gli articoli da 32a a 32d dell'AO ai diritti di accesso di terzi comporterebbe sempre, in assenza della posizione di interessato, una negazione del diritto e di conseguenza resterebbe lettera morta. Alla luce del tenore letterale dell'articolo 32e, prima frase, dell'AO, una simile interpretazione della norma appare improbabile. Essa non riflette neppure, stando alle spiegazioni fornite dai rappresentanti del Bundesministerium der Finanzen all'udienza, l'intenzione normativa espressa nell'articolo 32e, seconda e terza frase, dell'AO di limitare i diritti di accesso, laddove introdotti dalle normative in materia di libertà di informazione a livello federale e dei Land, nel senso di fissare un limite massimo al livello previsto dall'Abgabenordnung.
- 16 In tale contesto non viene in rilievo un'interpretazione «divisa» delle nuove disposizioni dell'Abgabenordnung, da un lato per le fattispecie che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e dall'altro per quelle che non vi rientrano.

- 17 Sulla prima questione

Dalla risposta a tale questione dipende la possibilità per un'autorità tributaria di rifiutare l'accesso a dati fiscali della debitrice invocando l'articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2016/679. Su questo presupposto si è manifestamente basato il legislatore nazionale, in considerazione del chiaro tenore dell'articolo 32c, paragrafo 1, punto 2, dell'AO, che si fonda, come attesta la motivazione dell'atto legislativo (omissis), sull'articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2016/679, a cui fa inoltre espressamente riferimento. Per contro, nei pertinenti ambienti professionali specializzati si sostiene in parte la tesi secondo cui le clausole di riserva di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere i) e j),

del regolamento (UE) 2016/679 si applicherebbero unicamente ai soggetti di diritto privato; in tal senso la lettera j) avrebbe in definitiva solo una funzione chiarificatrice rispetto alla lettera i), formulata in modo ampio per la tutela dei diritti e delle libertà altrui (omissis) **[Or. 9]** (omissis). La suddetta tesi è avvalorata dal fatto che la tutela di importanti obiettivi di interesse pubblico è oggetto delle clausole di riserva di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a h), del regolamento (UE) 2016/679. Importanti interessi finanziari dello Stato in materia di bilancio e tributaria possono infatti essere tutelati basandosi sull'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

18 Sulla seconda questione

Nella misura in cui, in linea di principio, le autorità tributarie possono invocare l'articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2016/679, occorre chiarire se l'espressione «esecuzione delle azioni civili» comprenda anche la difesa in sede giudiziaria contro azioni civili. Come emerge nuovamente con chiarezza sia dal tenore che dalla motivazione dell'articolo 32c, paragrafo 1, punto 2, dell'AO (omissis), secondo la valutazione del legislatore nazionale ricorre tale ipotesi. Al riguardo, la citazione espressa dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2016/679 nel corpo dell'articolo 32c, paragrafo 1, punto 2, dell'AO serve, in base a quanto affermato dai rappresentanti del Bundesministerium der Finanzen all'udienza in relazione all'auspicata conformità con il diritto dell'Unione, a chiarire che ai sensi di detta disposizione si tratta unicamente della difesa in sede giudiziaria contro azioni civili.

- 19 L'articolo 32c, paragrafo 1, punto 2, dell'AO mira ad assicurare che, ai fini di una tassazione uniforme e conforme alla legge e del mantenimento del gettito fiscale, nelle azioni di risarcimento in sede civile le autorità tributarie non si collochino in una posizione migliore, ma neppure peggiore di altri debitori o creditori; pertanto gli obblighi di informazione dovrebbero basarsi unicamente sul diritto civile (omissis). La disposizione in esame mira a correggere la giurisprudenza dei tribunali amministrativi «favorevole ai curatori fallimentari» in riferimento alle domande di accesso ad informazioni basate sulle normative in materia di libertà di informazione emanate a livello federale e dei Land (omissis). In conformità di essa, i poteri amministrativi e di disposizione del curatore fallimentare si estendono, ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, dell'InsO, anche alle informazioni rientranti nel segreto fiscale, che dovrebbero servire per l'esame **[Or. 10]** delle azioni revocatorie fondate sull'insolvenza ai sensi degli articoli 129 e segg. dell'InsO nei confronti delle autorità tributarie (omissis). Come conseguenza di tale giurisprudenza i curatori fallimentari potevano esigere dalle autorità tributarie l'accesso a dati fiscali del debitore nei cui confronti si svolgeva la procedura di insolvenza, mediante i quali soltanto, di regola, erano in grado di prendere in esame azioni revocatorie fondate sull'insolvenza nei confronti delle autorità tributarie. Rispetto ad altri creditori del debitore destinatario della procedura di insolvenza, il curatore fallimentare vanta diritti di accesso limitati alla materia civile, diritti che l'articolo 32c, paragrafo 1, punto 2, dell'AO lascia espressamente invariati. Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza del

Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia, Germania), i diritti di accesso in ambito civilistico dipendono dal fatto che una pretesa revocatoria fondata sull'insolvenza sia sostanzialmente accertata e che si tratti solo di definirne più in dettaglio tipologia ed entità. Finché non sia accertato un obbligo di restituzione, il curatore fallimentare deve pertanto rivolgersi per tutte le informazioni necessarie al debitore nei cui confronti si svolge la procedura di insolvenza (omissis). Di conseguenza egli può ottenere informazioni da altri creditori solo in una fase molto più avanzata della procedura; in futuro l'articolo 32c, paragrafo 1, punto 2, dell'AO dovrebbe consentire di evitare la posizione svantaggiata che ne deriva per le autorità tributarie.

- 20 Occorre chiarire se tale obiettivo normativo è contemplato dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2016/679. Tale disposizione consente al legislatore nazionale, in determinate condizioni, di prevedere limitazioni per assicurare l'esecuzione di azioni civili. Secondo un'interpretazione tradizionale, la nozione di «esecuzione» (in tedesco «Durchsetzung») si riferisce alla sfera del titolare del diritto (creditore) e viene utilizzata in primo luogo quale sinonimo per esecuzione (in tedesco Vollziehung o Vollstreckung) di un diritto già accertato nel merito. Lo stesso dovrebbe valere per esempio per la nozione di «the enforcement» nella versione inglese o per «l'exécution» nella versione francese del regolamento (UE) 2016/679. Pertanto, la difesa in sede giudiziaria contro le azioni civili non si può semplicemente ricondurre alla nozione di «esecuzione». Ciò è valido tanto più che il legislatore, negli articoli 9, paragrafo 2, lettera f), 17, paragrafo 3, lettera e), 18, paragrafi 1, lettera c), e 2, 21, paragrafo 1, seconda frase, e 49, paragrafo 1, lettera e) del regolamento [Or. 11] (UE) 2016/679 distingue tra le nozioni di «accertamento», «esercizio» o «difesa in sede giudiziaria» (di diritti). A tale riguardo, non è chiaro se la difesa di diritti in sede giudiziaria comprenda anche la difesa contro tali azioni (omissis).
- 21 Nel caso in cui l'espressione «esecuzione delle azioni civili» comprenda anche la difesa delle autorità finanziarie contro le azioni civili, sorge l'ulteriore questione se i diritti (nella specie pretese revocatorie fondate sull'insolvenza) debbano già essere stati fatti valere nei confronti del resistente, o se sia sufficiente che vengano richieste le informazioni per accertare tali diritti. Il tenore letterale dell'articolo 32c, paragrafo 1, punto 2, dell'AO, linguisticamente mal riuscito, si basa sulla difesa del soggetto giuridico dell'autorità tributaria «da diritti civili fatti valere nei suoi confronti (...)». Se si intende «far valere» come sinonimo di «chiedere», «affermare», «registrare», «rivendicare» o «imporre», la formulazione «fatti valere» implica che il titolare del diritto (il creditore) abbia già invocato nei confronti del resistente (il debitore) un diritto, che quindi sarebbe già stato sostanzialmente concretizzato. Per contro potrebbe non essere sufficiente la mera possibilità, ancora da accertare più specificamente sulla base dei dati fiscali richiesti, che sussistano pretese revocatorie fondate sull'insolvenza nei confronti dell'autorità tributaria. Tuttavia, qualora si dovesse escludere il diritto di accesso solo successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria fondata sull'insolvenza, la disposizione risulterebbe praticamente svuotata di contenuto, poiché il curatore fallimentare avrebbe già ottenuto in precedenza i dati necessari. Questo Collegio

intende pertanto l'articolo 32c, paragrafo 1, punto 2, dell'AO, in conformità della sua chiara ratio, nel senso che l'espressione «fatti valere» comprenda anche diritti «non ancora fatti valere» o «eventuali». La suddetta interpretazione solleva dubbi che occorre chiarire in merito alla sua compatibilità con l'articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2016/679.

22 Sulla terza questione

Infine si deve accertare se una normativa nazionale, secondo la quale il diritto di accesso ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679 è soggetto a limitazioni un difesa da [Or. 12] eventuali azioni revocatorie fondate sull'insolvenza nei confronti delle autorità tributarie, possa fondarsi sull'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento.

23 In base alle intenzioni del legislatore nazionale, l'obiettivo normativo dell'articolo 32c, paragrafo 1, punto 2, dell'AO di non collocare le autorità tributarie in una posizione migliore, ma neppure peggiore di altri creditori e debitori nel caso di azioni risarcitorie in sede civile, favorirebbe anche una tassazione uniforme e conforme alla legge e il mantenimento del gettito fiscale. Entrambi questi fini costituirebbero importanti obiettivi di interesse pubblico generale in materia di bilancio e tributaria ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 (omissis). Alla luce del tenore letterale dell'articolo 32c, paragrafo 1, punto 2, dell'AO e della relativa motivazione, questo Collegio in effetti parte dal presupposto che il legislatore intendesse in primo luogo avvalersi della clausola di riserva di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2016/679. A favore di tale tesi depone, sotto il profilo sistematico, il fatto che egli abbia fatto riferimento alle clausole di riserva di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere da d) a h), del regolamento (UE) 2016/679 (solo) in altre disposizioni, per esempio nell'articolo 32b, paragrafo 1, punto 1, lettera a), dell'AO, a cui rimanda l'articolo 32c, paragrafo 1, punto 1, dell'AO. A prescindere da ciò, non si può comunque escludere che l'articolo 32c, paragrafo 1, punto 2, dell'AO possa anche essere fondato, in subordine, sull'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

24 Tuttavia, nel merito tale ipotesi solleva perplessità. Le informazioni fiscali richieste non rilevano ai fini delle imposte esigibili sotto il profilo sostanziale, bensì, in primo luogo, per quanto riguarda i flussi di pagamento rilevanti sotto il profilo del diritto fallimentare, in quanto atti giuridici impugnabili ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, dell'InsO. Pertanto l'azione revocatoria fondata sull'insolvenza promossa dal curatore fallimentare nei confronti dell'autorità tributaria per la restituzione di pagamenti impugnati ai sensi della normativa in materia di insolvenza non si annovera tra i diritti che sorgono nell'ambito del rapporto tributario. L'azione revocatoria comporta unicamente l'inefficacia dell'atto che reca svantaggio ai creditori, ma non estingue l'obbligo dal quale ha tratto origine. Al contrario, la causa dell'atto impugnato – nella specie i diritti fiscali – rimane impregiudicata. Il resistente deve restituire la somma erogatagli dal debitore insolvente, ma mantiene il suo credito, in un primo tempo soddisfatto,

a questo punto nuovamente [**Or. 13**] scoperto (articolo 144, paragrafo 1, dell'InsO), che può far iscrivere al passivo (omissis). L'obiettivo perseguito con l'articolo 32c, paragrafo 1, punto 2, dell'AO di assicurare la parità di trattamento delle autorità tributarie e dei restanti creditori incide dunque effettivamente sugli interessi finanziari dello Stato, poiché l'autorità tributaria deve eventualmente restituire le imposte riscosse e poi iscriverne i propri crediti al passivo. Tuttavia, appare perlomeno incerto se l'interesse di tutelarsi da tale procedura di restituzione costituisca un «importante obiettivo» ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, tanto più che non emerge un nesso diretto con la garanzia di una tassazione uniforme e conforme alla legge e del mantenimento del gettito fiscale. In tal senso, anche il legislatore nazionale aveva in mente altri obiettivi prioritari, come indica la disposizione dell'articolo 32a, paragrafo 2, dell'AO cui si fa riferimento nell'articolo 32b, paragrafo 1, seconda frase, dell'AO.

(omissis)